



Gestione congiunta Servizio Legale del CSAC



Convenzione tra Comune di Cuneo e Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per il supporto nella gestione congiunta di servizi consortili
- Deliberazione del CDA n. 99 del 25 agosto 2021 -

SETTORE AFFARI LEGALI DEL COMUNE DI CUNEO e SERVIZIO LEGALE DEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNESE

Avviso pubblico per la formazione e contestuale aggiornamento di un albo unico di avvocati di fiducia a uso del Comune di Cuneo e del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per il triennio 2024-2026

IL DIRIGENTE

Considerato che il Comune di Cuneo e il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese intendono provvedere alla formazione di un nuovo albo di avvocati di fiducia, per il triennio 2024-2026, cui conferire gli incarichi di difesa dinnanzi alle diverse giurisdizioni e nei diversi gradi di giudizio nelle cause in cui il Comune è parte, ovvero a cui chiedere pareri legali;

atteso che le materie di interesse degli enti, per ciascuna delle quali verrà formulato un separato elenco di avvocati, sono:

- Diritto civile;
- Diritto penale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto tributario;
- Diritto sindacale e del lavoro;
- Procedure esecutive, diritto fallimentare e procedure concorsuali;
- Diritto di famiglia e minorile,

richiamati i criteri di conferimento degli incarichi in argomento, definiti in stretta aderenza ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, previsti in linea generale dal decreto legislativo 36/2023 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" s.m.i., oltreché dai principi dettati dalla normativa europea applicabile.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 25 agosto 2021 del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese (in seguito: CSAC) e la deliberazione della Giunta del Comune di Cuneo n. 245 del 9 settembre 2021, che attribuiscono la responsabilità dei procedimenti e dei processi consortili relativi al Servizio legale del CSAC al dirigente comunale dell'Ufficio affari legali, il quale assicura altresì tutte le funzioni indicate dell'articolo 107 del TUEL;

RENDE NOTO CHE

È avviata la procedura per la formazione dell'albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali di fiducia finalizzati al patrocinio e difesa degli enti davanti alle diverse giurisdizioni e nei vari gradi di giudizio in cui il Comune e/o il Consorzio sono parte.

La disciplina per la formazione dell'elenco e per l'assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che seguono:

1. Finalità dell'albo

L'albo di professionisti sarà utilizzato dagli enti per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'ente, in ambito: civile; amministrativo; penale; diritto del lavoro e sindacale; tributario; procedure esecutive; diritto fallimentare; procedure concorsuali; del diritto di famiglia e minorile.

A tal fine, l'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Civile;
- Penale;
- Amministrativa;
- Tributaria;
- Sindacale e del lavoro;
- Procedure esecutive, diritto fallimentare e procedure concorsuali;
- Minori e famiglia.

La formazione dell'albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere, per l'eventuale affidamento di incarichi, salvo particolari esigenze di opportunità tali per cui la ricerca del professionista da incaricare debba comprendere soggetti non iscritti nell'albo in corso di formazione.

2. Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'albo, sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza, il Comune di Cuneo procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso a valere per entrambe le amministrazioni, salvo disposizioni in senso contrario assunte dagli enti interessati.

Nelle more della formazione del nuovo albo, rimarrà in vigore l'albo già formato.

L'elenco sarà soggetto a revisione annuale da parte del Comune di Cuneo per entrambe le amministrazioni fruitrici dell'albo – salvo determinazioni in senso contrario – mediante aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'inserimento dei nominativi di professionisti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, le cui istanze siano giunte successivamente al termine fissato da questo bando.

Si precisa che la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e che il Comune di Cuneo provvederà annualmente all'aggiornamento dell'albo per entrambe le amministrazioni con l'inserimento delle domande pervenute anche al di fuori dell'arco temporale annuale previsto per l'aggiornamento periodico.

3. Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione all'albo sia singoli professionisti sia associazioni professionali purché in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

- b. godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. essere regolarmente iscritti, come singoli o associati, all'Ordine professionale degli avvocati da almeno tre anni;
- d. non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la stessa;
- e. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- f. non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- h. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- i. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- j. non avere cause pendenti contro il Comune di Cuneo o il Consorzio, in cui lo stesso sia parte o difensore e impegno a non assumere, nell'arco di validità dell'albo, la difesa legale di soggetti in contenzioso con questo ente, né attività di mediazione qualora una delle parti in causa sia il Comune di Cuneo o il Consorzio.

Nel caso in cui vi siano cause pendenti, il professionista dovrà dichiararlo, verrà iscritto con riserva e potrà concorrere a eventuali affidamenti solo successivamente a sentenza passata in giudicato.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai singoli associati potenzialmente interessati all'affidamento degli incarichi in argomento.

4. Presentazione della domanda

Gli avvocati regolarmente iscritti presso un Consiglio dell'Ordine Professionale (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 s.m.i.) e che abbiano titolo per l'esercizio della libera professione, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare domanda di iscrizione all'albo come singoli professionisti o come associati.

La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello "A" allegato al presente avviso, dovrà essere compilata dal professionista singolo, dal rappresentante legale per gli studi professionali e da ogni singolo componente nel caso di studio associato; alla stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

L'invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it, specificando nell'oggetto «*Iscrizione albo comunale e consortile avvocati – Sezione/i _____*».

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere firmata digitalmente.

Il/La professionista interessato/a deve indicare specificamente la/le sezione/i per la/le quale/i chiede l'iscrizione.

La domanda deve pervenire al Comune di Cuneo **entro le ore 12.00 del giorno 8 gennaio 2024**.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

I professionisti che sono già iscritti all'albo degli avvocati del Comune di Cuneo, al fine di conservare l'iscrizione nell'albo, dovranno presentare un'autodichiarazione in carta libera attestante il permanere dei requisiti dichiarati con la precedente domanda di iscrizione e dichiarando in quale sezione intendono essere iscritti.

5. Documentazione da allegare alla richiesta

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. curriculum vitae professionale, in formato europeo e sottoscritto digitalmente dal professionista o dal coordinatore associato dello studio, contenente le specifiche competenze acquisite negli ultimi anni, con indicazione delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori per i quali viene chiesta l'iscrizione;
- b. documento di identità del dichiarante in corso di validità.

6. Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'albo

L'iscrizione nell'albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del dirigente del Settore Affari legali.

L'esito della procedura verrà comunicato agli/alle interessati/e mediante pubblicazione dell'albo sul sito web del Comune e del Consorzio.

L'inclusione di un/una professionista nell'elenco non costituisce titolo all'assegnazione di eventuali incarichi professionali. Il ricorso all'albo costituisce una regola dell'amministrazione, che tuttavia si riserva la facoltà di derogarvi, motivando tale scelta nel provvedimento di incarico.

7. Esclusione

Si farà luogo all'esclusione dalla procedura per la costituzione dell'albo nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi anche uno solo dei documenti o sia incompleta la dichiarazione richiesta;
- la domanda sia pervenuta oltre il termine di scadenza dell'avviso;
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con il Comune di Cuneo e/o con il CSAC;
- il soggetto istante non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando.

8. Criteri per l'affidamento di incarico

Ai fini dell'affidamento dell'incarico, la selezione dall'albo degli avvocati tra cui svolgere una valutazione comparativa avviene sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune di Cuneo e/o con il CSAC in relazione alla medesima questione;
- preventivo di spesa.

L'offerta economica dei singoli legali dovrà fare riferimento, come base massima non superabile, al D.M.10 marzo 2014, n. 55 s.m.i. e comprendere anche le spese di domiciliazione. In tal caso la parcella sarà unica per il/la professionista incaricato, che provvederà in proprio in ordine alla predetta incombenza. A tal fine si precisa che questa amministrazione instaura con il/la professionista un rapporto di clientela esclusiva e all'avvocato mandatario/a è conferita procura

tecnica necessaria per l'espletamento dell'attività di rappresentanza giudiziaria. Eventuali oneri di domiciliazione graveranno esclusivamente sul dominus. Sono escluse le anticipazioni di somme antecedenti la formulazione del primo atto di interesse dell'ente che non dipendano da diritti e/o tributi a carico dell'ente e inerenti al tipo di giudizio da instaurare o nel quale l'amministrazione debba difendersi.

Nella scelta dell'affidatario la componente economica deve costituire elemento selettivo residuale, ferma restando la necessità di vagliare sempre la congruità e l'equità del corrispettivo richiesto, anche tenuto conto delle disposizioni previste dal citato D.M. n. 55/2004.

Il Comune e il CSAC hanno facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti nell'Albo o in deroga a tale procedura, con un provvedimento motivato, per giudizi e/o procedimenti per i quali si renda necessaria una particolare specializzazione.

9. Compensi

Il Comune e il CSAC corrispondono al professionista gli importi dettagliatamente descritti in parcella, così come indicati nel preventivo redatto secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i.

Il compenso pattuito verrà corrisposto solo per le prestazioni effettivamente svolte.

Qualora la sentenza favorevole all'ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto preventivato dal legale, se quanto giudizialmente liquidato sia inferiore. Qualora l'importo stabilito dal giudice sia, invece, superiore al preventivo presentato dal legale, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. In tutti questi casi l'avvocato incaricato cura, per conto e in nome del Comune e/o del CSAC, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata, fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'ente le relative spese.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in maniera unica e omnicomprendiva, applicando gli importi minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense o quelli ulteriormente ridotti proposti dal professionista stesso.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività professionali che comportino una maggior spesa, al fine del relativo pagamento, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione scritta all'ente, in modo da permettere l'integrazione dell'impegno di spesa.

La liquidazione della parcella avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

Il Settore Affari legali raccoglierà gli atti e i documenti necessari per consentire lo studio della controversia e ne curerà la trasmissione al professionista, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune e/o del CSAC.

10. Revoca dell'incarico

Le Amministrazioni si riservano di revocare in qualsiasi momento l'incarico al/alla professionista nei seguenti casi:

- a. venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'albo;
 - b. manifesta negligenza o errori evidenti;
 - c. insorgere di un conflitto di interesse;
 - d. rifiuto immotivato dell'incarico a seguito dell'affidamento;
 - e. ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente avviso e della deontologia professionale;
 - f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità.
- Alla revoca si provvede mediante provvedimento scritto motivato.

A seguito dell'accertamento di una delle citate situazioni, verrà avviato il procedimento di cancellazione, le cui motivazioni verranno comunicate a mezzo PEC al soggetto interessato. Questi avrà dieci giorni per formulare le proprie osservazioni e nei successivi 5 giorni il dirigente del Settore Affari legali assumerà l'atto conclusivo.

11. Tutela della Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo e il CSAC. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, e [Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - Privacy \(csac-cn.it\)](http://www.comune.cuneo.it/consorzio-socio-assistenziale-del-cuneese-privacy-csac-cn.it) dove sono presenti i link alle varie attività.

12. Consultazione della documentazione e informazioni

Per informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura i professionisti possono rivolgersi a: Comune di Cuneo – Settore Affari legali — via Roma n. 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Telefono: 0171/444365-0171444366 — e-mail: legale@comune.cuneo.it.

13. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente *ad interim* del Settore Affari legali del Comune di Cuneo.

14. Disposizioni finali

La validità e la vigenza dell'albo verrà preservata per entrambe le amministrazioni anche nel caso in cui vengano meno i presupposti di cui alla convenzione fra enti approvata con la citata deliberazione della Giunta del Comune di Cuneo n. 245 del 9 settembre 2021 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 25 agosto 2021 del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, salvo disposizioni contrarie assunte da parte degli enti interessati.

Il dirigente
Musso Giorgio
Documento firmato digitalmente